



STATUTO

Decorrenza 1° gennaio 2025 per prestazioni e contribuzione

Approvato dall'Assemblea dei Soci Delegati del 4 luglio 2024

INDICE

PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO	3
ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE, FONTI ISTITUTIVE, DURATA, SEDE E RECAPITI	3
ARTICOLO 2 FORMA GIURIDICA.....	3
ARTICOLO 3 SCOPO	3
PARTE II OGGETTO DELLA TUTELA E DESTINATARI	4
ARTICOLO 4 SOCI.....	4
ARTICOLO 5 BENEFICIARI.....	4
ARTICOLO 6 PRESTAZIONI	4
ARTICOLO 7 ENTRATE E SPESE	5
ARTICOLO 8 CONTRIBUZIONE	5
ARTICOLO 9 PATRIMONIO	6
PARTE III PROFILI ORGANIZZATIVI	6
A) ORGANIZZAZIONE	6
ARTICOLO 10 ORGANI	6
ARTICOLO 11 ASSEMBLEA DEI DELEGATI - CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE.....	6
ARTICOLO 12 ASSEMBLEA DEI DELEGATI - ATTRIBUZIONI	7
ARTICOLO 13 ASSEMBLEA DEI DELEGATI - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DELIBERAZIONI.....	8
ARTICOLO 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE	9
ARTICOLO 15 CESSAZIONE E DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI	10
ARTICOLO 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ATTRIBUZIONI.....	11
ARTICOLO 17 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ ...	12
ARTICOLO 18 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE	13
ARTICOLO 19 COLLEGIO DEI SINDACI - CRITERI DI COSTITUZIONE.....	13
ARTICOLO 20 COLLEGIO DEI SINDACI – ATTRIBUZIONI	14
ARTICOLO 21 COLLEGIO DEI SINDACI - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ.....	15
ARTICOLO 22 DIRETTORE	15
B) GESTIONE SANITARIA, AMMINISTRATIVA, CONTABILE E PATRIMONIALE	16
ARTICOLO 23 GESTIONE SANITARIA.....	16
ARTICOLO 24 GESTIONE AMMINISTRATIVA	16
ARTICOLO 25 GESTIONE CONTABILE	17
ARTICOLO 26 GESTIONE PATRIMONIALE.....	17
ARTICOLO 27 CONFLITTI DI INTERESSE.....	18
PARTE IV TRASPARENZA E RAPPORTI CON I SOCI	18
ARTICOLO 28 MODALITÀ DI ADESIONE.....	18
ARTICOLO 29 TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEI SOCI	19
ARTICOLO 30 COMUNICAZIONI E RECLAMI	19
PARTE V NORME FINALI	19
ARTICOLO 31 MODIFICA DELLO STATUTO	19
ARTICOLO 32 SCIoglimento.....	20
ARTICOLO 33 RINVIO	20
ARTICOLO 34 DECORRENZA	20

Cassa Integrativa FNM

Sede Legale:
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
Codice Fiscale n. 80091150156

Segreteria: telefono 02 85114700
www.cassaintegrativafnm.it
e-mail: cassaintegrativafnm@cassaintegrativafnm.it
PEC: cassaintegrativafnm@legalmail.it

PARTE I

IDENTIFICAZIONE E SCOPO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE, FONTI ISTITUTIVE, DURATA, SEDE E RECAPITI

1. È costituita, ai sensi della Legge 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modifiche (così come apportate dall'art. 23 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito in legge dal Parlamento il 13 dicembre 2012), una Società di Mutuo Soccorso tra i dipendenti ed i pensionati delle Società del Gruppo FNM, inteso quale comprensivo delle società che siano legate da rapporti di controllo o colleganza ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, considerata l'intesa tra le fonti istitutive raggiunta in data 3 aprile 2024. La Società di Mutuo soccorso fu costituita l'11 ottobre 1948 e giuridicamente riconosciuta dal Tribunale Civile e Penale di Milano il 6 novembre 1948 ai sensi della L. 3818/1886. Tale società, assume il nome di "Cassa Integrativa di Mutuo Soccorso Ferrovie Nord Milano" in seguito denominata Cassa Integrativa FNM.
2. Cassa Integrativa FNM ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 32.
3. Cassa Integrativa FNM ha la sede a Milano in Piazzale Cadorna n. 14.
4. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di Cassa Integrativa FNM è *cassaintegrativafnm@legalmail.it*.

ARTICOLO 2

FORMA GIURIDICA

1. Cassa Integrativa FNM ha la forma giuridica di Società di Mutuo Soccorso ai sensi della Legge 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modifiche.

ARTICOLO 3

SCOPO

1. Cassa Integrativa FNM non ha scopo di lucro e nell'ambito e nei limiti fissati dalla legge persegue finalità di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, mediante l'esclusivo svolgimento in favore dei soggetti individuati al successivo art. 5 di una o più delle seguenti attività:
 - a. Erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
 - b. Erogazioni di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
 - c. Erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
 - d. Erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizioni di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
La Cassa Integrativa FNM può inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

Cassa Integrativa FNM

Sede Legale:
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
Codice Fiscale n. 80091150156

Segreteria: telefono 02 85114700
www.cassaintegrativafnm.it
e-mail: cassaintegrativafnm@cassaintegrativafnm.it
PEC: cassaintegrativafnm@legalmail.it

2. Cassa Integrativa FNM rientra tra i soggetti aventi esclusivamente fine assistenziale disciplinati dall'art. 51, comma 2, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ("Tuir") e, al fine di garantire la deducibilità fiscale dei contributi di assistenza sanitaria versati dai datori di lavoro associati alla Cassa Integrativa FNM, assume l'obbligo statutario di rispettare le disposizioni di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro della Salute del 31 marzo 2008 avente ad oggetto "Ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate dai Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e da enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali" ("Decreto Turco") – comma come modificato dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2009 riguardante "Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale" ("Decreto Sacconi") – e dell'art. 2, comma 2, lett. d) del Decreto Sacconi.

PARTE II OGGETTO DELLA TUTELA E DESTINATARI

ARTICOLO 4 SOCI

1. Sono soci di Cassa Integrativa FNM:
 - a. le società di cui all'art. 1 con le quali sia contrattualmente previsto il contributo a loro carico, in qualità di soci sostenitori;
 - b. i dipendenti delle Società iscritte ai quali siano esplicitamente applicati gli accordi collettivi di lavoro di cui al punto a);
 - c. i pensionati delle Società iscritte di cui al punto a) purché all'atto della quiescenza siano soci di Cassa Integrativa FNM per un periodo non inferiore ai 10 anni continuativi e confermino la loro adesione entro 120 giorni dalla cessazione del servizio;
 - d. i soci dipendenti che cessano il rapporto di lavoro prima di aver maturato il diritto alla pensione fruendo di specifici accordi individuali finalizzati all'esodo per pensionamento anticipato, purché alla data di cessazione siano soci per un periodo non inferiore ai 10 anni continuativi e confermino la loro adesione entro 120 giorni dalla cessazione del servizio.

ARTICOLO 5 BENEFICIARI

1. Sono beneficiari delle prestazioni di Cassa Integrativa FNM:
 - a. i dipendenti soci di cui al precedente art. 4, lett. b. e d.;
 - b. i pensionati soci di cui al precedente art. 4, lett. c.;anche per le prestazioni dei loro familiari fiscalmente a carico.
2. I beneficiari hanno diritto alle prestazioni stabilite nel relativo Regolamento e/o Piano sanitario.

ARTICOLO 6 PRESTAZIONI

1. Cassa Integrativa FNM eroga attività, servizi e prestazioni aggiuntive o sostitutive, complementari o integrative ai sensi dell'art. 51 del TUIR e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le prestazioni di assistenza sanitaria possono essere suddivise in:
 - integrative o aggiuntive extra L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza, come prestazioni

Cassa Integrativa FNM

Sede Legale:
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
Codice Fiscale n. 80091150156

Segreteria: telefono 02 85114700
www.cassaintegrativafnm.it
e-mail: cassaintegrativafnm@cassaintegrativafnm.it
PEC: cassaintegrativafnm@legalmail.it

- socio sanitarie, odontoiatriche e cure);
- integrative e complementari ai L.E.A. (intendendosi convenzionalmente prestazioni specialistiche, compartecipazioni alla spesa quali ticket e trattamenti assistenziali);
 - sostitutive o duplicative ai L.E.A. (intendendosi tutte le prestazioni erogate nel circuito sanitario privato; riguardano prevalentemente visite mediche specialistiche e diagnostica).
3. Le prestazioni della Cassa Integrativa FNM sono erogate secondo due modalità:
 - indiretta, erogate sotto forma di rimborso;
 - diretta, erogate attraverso assistenza sanitaria diretta fornita dagli enti sanitari convenzionati.
 4. L'insieme delle prestazioni sono contenute nel Piano sanitario, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
 5. Cassa Integrativa FNM provvede all'erogazione delle prestazioni a favore dei destinatari la cui posizione sia in regola con i versamenti secondo i limiti, le condizioni e le modalità stabilite dal Regolamento.
 6. I limiti e le modalità di erogazione e i livelli di servizio delle prestazioni sono contenute nel Piano sanitario e sono messe a conoscenza dei soci, anche attraverso il sito internet.

ARTICOLO 7 ENTRATE E SPESE

1. Costituiscono entrate della Cassa Integrativa FNM:
 - la contribuzione versata dalle società del Gruppo FNM iscritte;
 - la contribuzione versata dai soci;
 - gli eventuali interessi di mora dei contributi dovuti;
 - eventuali rendimenti delle attività finanziarie della Cassa Integrativa FNM sul patrimonio;
 - ogni altro provento o liberalità versati da enti o privati.
2. Le spese della Cassa Integrativa FNM sono preventivate su base periodica dal Consiglio di Amministrazione e nell'ambito del bilancio preventivo e vengono sostenute con i contributi correnti ed in caso di incapienza con il patrimonio nel rispetto dei principi di gestione prudentiale dello stesso.

ARTICOLO 8 CONTRIBUZIONE

1. La contribuzione è di seguito definita:
 - a. contribuzione a carico delle Società del Gruppo FNM definita come percentuale dell'imponibile previdenziale complessivo di tutti i dipendenti;
 - b. contribuzione a carico dei soci dipendenti definita come percentuale del proprio imponibile previdenziale, di natura volontaria e solo per l'accesso alle prestazioni di secondo livello previsto dal Piano Sanitario. È prevista una quota di iscrizione il cui ammontare è definito dal Regolamento;
 - c. contribuzione a carico dei soci pensionati come previsto dal Regolamento.
2. Non è prevista la contribuzione per i soci dipendenti per l'accesso alle prestazioni di primo livello.
3. La contribuzione non può essere sospesa se non in caso di perdita dei requisiti di partecipazione. Il mancato versamento della contribuzione potrà generare il venir meno o la diminuzione delle prestazioni previste dal Piano sanitario, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Cassa Integrativa FNM

Sede Legale:
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
Codice Fiscale n. 80091150156

Segreteria: telefono 02 85114700
www.cassaintegrativafnm.it
e-mail: cassaintegrativafnm@cassaintegrativafnm.it
PEC: cassaintegrativafnm@legalmail.it

4. In caso di ritardato versamento della contribuzione, rispetto ai termini previsti dal Regolamento, l'erogazione delle prestazioni è sospesa e sui contributi dovuti potrà essere applicata una penale fissata dal Consiglio di Amministrazione.
5. In caso di mancato versamento della contribuzione per un periodo continuativo di 6 mesi, Cassa Integrativa FNM procederà con la chiusura dell'iscrizione.

ARTICOLO 9 PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Cassa Integrativa FNM è costituito da tutte le entrate o beni entrati e non utilizzati per il pagamento diretto o indiretto delle prestazioni.
2. I singoli soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Cassa Integrativa FNM sia durante la vita dello stesso che in caso di scioglimento del rapporto o della stessa Cassa Integrativa FNM.
3. È fatto espresso divieto di distribuire utili o riserve, salvo che la destinazione sia imposta dalla legge.
4. Si possono ricevere donazioni o altre forme di liberalità che vanno ad incrementare il patrimonio, salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, Legge 15 aprile 1886, n. 3818.

PARTE III PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 10 ORGANI

1. Sono organi della Cassa Integrativa FNM:
 - l'Assemblea dei Delegati;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Sindaci.

ARTICOLO 11 ASSEMBLEA DEI DELEGATI - CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea è formata da 30 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 15 in rappresentanza dei lavoratori, 15 in rappresentanza delle Società iscritte, eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante delle fonti istitutive.
2. Per ogni Società con un numero di soci superiore a cinquanta verranno eletti almeno due Delegati, uno in rappresentanza di ciascuna delle due componenti. Per la sola rappresentanza dei lavoratori, tale vincolo non si applica per quelle Società nelle quali nessun dipendente si sia candidato oppure nessun candidato abbia ottenuto almeno una preferenza.
3. Ogni società, fermo restando quanto previsto sopra, potrà eleggere un massimo di dodici dei Delegati componenti l'Assemblea, sei in rappresentanza di ciascuna delle due componenti. Nei casi di sostituzione dei Delegati, che durante il mandato venissero a mancare, si applicherà

Cassa Integrativa FNM

Sede Legale:
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
Codice Fiscale n. 80091150156

Segreteria: telefono 02 85114700
www.cassaintegrativafnm.it
e-mail: cassaintegrativafnm@cassaintegrativafnm.it
PEC: cassaintegrativafnm@legalmail.it

il vincolo che per ogni Società possono essere eletti un massimo di sei dei Delegati componenti l'Assemblea in rappresentanza di ciascuna delle due componenti.

4. Per ognuna delle categorie di soci (dipendenti e pensionati) verrà eletto almeno un Delegato in rappresentanza dei lavoratori soci. Tale vincolo non si applica per quelle categorie di soci nelle quali nessun Socio si sia candidato oppure nessun candidato abbia ottenuto almeno una preferenza. Nei casi di sostituzione dei Delegati, che durante il mandato venissero a mancare, il vincolo che per ogni categoria di soci verrà eletto almeno un Delegato, non si applica.
5. Le modalità di elezione e di sostituzione dei Delegati sono definite nel Regolamento elettorale. Hanno diritto di voto per l'elezione dei Delegati i soci in regola con i versamenti contributivi.
6. Tutti i componenti dell'Assemblea dei Delegati, nonché i loro eventuali successori in caso di dimissioni o decadenza, devono possedere la qualifica di Socio della Cassa Integrativa, senza soluzione di continuità, dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello di indizione delle elezioni dell'Assemblea dei Delegati.
7. I Delegati restano in carica cinque anni (esercizi) e sono rieleggibili.
8. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.
9. La carica di Delegato è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione, di componente del Collegio dei Sindaci e con la posizione di dipendente distaccato a Cassa Integrativa FNM.
10. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.
11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12 ASSEMBLEA DEI DELEGATI - ATTRIBUZIONI

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria, delibera in materia di:
 - a) approvazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali sull'attività della Cassa Integrativa FNM;
 - c) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - d) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;
 - e) determinazione dei compensi per il Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di cariche o funzioni previste dallo Statuto, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione;
 - f) determinazione dei compensi per il Collegio dei Sindaci;
 - g) revoca degli Amministratori;
 - h) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
 - i) attribuzione, su proposta del Collegio dei Sindaci, della revisione legale dei conti a soggetti

Cassa Integrativa FNM

Sede Legale:
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
Codice Fiscale n. 80091150156

Segreteria: telefono 02 85114700
www.cassaintegrativafnm.it
e-mail: cassaintegrativafnm@cassaintegrativafnm.it
PEC: cassaintegrativafnm@legalmail.it

esterni - revisore legale dei conti o società di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero competente;

- j) revoca della funzione di revisione legale dei conti;
- k) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'incaricato della funzione di revisione legale dei conti;
- l) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto e dalla Legge.

3. L'Assemblea è considerata straordinaria a norma di legge quando si riunisce per deliberare in materia di:

- a) modifiche dello Statuto della Cassa Integrativa FNM proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- b) scioglimento della Cassa Integrativa FNM.

ARTICOLO 13 ASSEMBLEA DEI DELEGATI - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DELIBERAZIONI

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso scritto - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - da comunicare, a ciascun Delegato, a mezzo lettera o mezzi telematici ed informatici, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Dell'avviso di convocazione il Delegato dovrà accusare ricevimento alla Cassa Integrativa FNM.
2. In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o con mezzi telematici ed informatici, contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno tre giorni prima della data della riunione.
3. L'Assemblea in seconda convocazione può riunirsi non prima di un giorno da quella fissata per la prima e può essere indetta con lo stesso avviso e nello stesso luogo.
4. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
5. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà dei Delegati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Delegati presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei Delegati presenti.

7. L'Assemblea straordinaria per modificare lo Statuto della Cassa Integrativa FNM, è

Cassa Integrativa FNM

Sede Legale:
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
Codice Fiscale n. 80091150156

Segreteria: telefono 02 85114700
www.cassaintegrativafnm.it
e-mail: cassaintegrativafnm@cassaintegrativafnm.it
PEC: cassaintegrativafnm@legalmail.it

validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati.

La delibera è valida se adottata con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Delegati presenti o rappresentati.

8. L'Assemblea straordinaria per deliberare sullo scioglimento della Cassa Integrativa FNM è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei membri che compongono l'Assemblea, anche in seconda convocazione.

La delibera relativa è valida se adottata con voto favorevole di almeno i tre quarti dei Delegati.

9. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi dal Consigliere più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità di carica, dal Consigliere più anziano di età.

11. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario, designato dal Presidente dell'Assemblea e, previa approvazione, viene trascritto su apposito libro e firmato dal Segretario e dal Presidente.

12. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

ARTICOLO 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE –

CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. La Cassa Integrativa FNM è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 4 ad un massimo di 8 componenti eletti dall'Assemblea. L'Assemblea determina il numero esatto dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:

2.1. In caso di accordo:

con voto palese per alzata di mano su lista unica, proposta dall'Assemblea, composta da un numero di candidati pari al numero di Consiglieri eleggibili nel rispetto della composizione prevista dal presente Statuto.

2.2. In assenza di accordo:

a) i componenti l'Assemblea, in rappresentanza dei lavoratori e delle Società aderenti, provvedono, disgiuntamente, alla designazione dei propri candidati; i soci sostenitori possono designare fino a un terzo del totale degli amministratori;

b) le liste saranno presentate dai delegati e dovranno essere sottoscritte da almeno 1/3 (un terzo) dei Delegati rispettivamente dei lavoratori e delle Società iscritte;

c) le liste che ottengono un numero di voti pari ai 2/3 (due terzi) dei votanti di ciascuna parte, ottengono la totalità dei Consiglieri di spettanza della relativa componente, fermo restando che i soci sostenitori possono designare non più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Se nessuna lista ottiene tale quorum minimo, l'elezione viene ripetuta. Alla terza votazione, ottiene la totalità dei Consiglieri

- di propria spettanza, la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- d) ciascun delegato può sottoscrivere e votare una sola lista;
 - e) i Consiglieri eletti in rappresentanza dei Lavoratori soci ed i Consiglieri eletti in rappresentanza delle Società iscritte costituiscono un organismo unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell'esclusivo interesse di Cassa Integrativa FNM.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
 4. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché i loro eventuali successori in caso di dimissioni o decadenza, come sopra nominati, dovranno essere scelti tra i Soci della Cassa Integrativa FNM e dovranno essere soci, senza soluzione di continuità, avendo un minimo di un anno di anzianità d'iscrizione alla data di nomina del Consiglio di Amministrazione.
 5. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso la Cassa Integrativa FNM la carica di Sindaco.
 6. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
 7. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.
 8. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di Delegato, di membro del Collegio dei Sindaci e con la posizione di dipendente distaccato a Cassa Integrativa FNM.
 9. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto a partecipare all'Assemblea, ai sensi del precedente art. 11.

ARTICOLO 15 CESSAZIONE E DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, il Presidente convocherà l'Assemblea che procederà al ripristino della condizione di composizione dell'organo per integrazione del o dei componenti cessati. Qualora la cessazione di Amministratori non comporti il venir meno delle regole di composizione dell'organo e sia garantito il numero minimo di componenti, l'integrazione potrà essere effettuata alla prima convocazione di Assemblea utile.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
4. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 16

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ATTRIBUZIONI

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo della Cassa Integrativa FNM che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) definisce il modello organizzativo della Cassa Integrativa FNM;
 - b) definisce la politica di remunerazione;
 - c) redige apposito Regolamento, che recepisce le indicazioni e le limitazioni contenute negli accordi istitutivi, contenente:
 - modalità e limiti per la determinazione dei contributi a carico delle società del Gruppo FNM;
 - modalità e limiti per la determinazione dei contributi a carico dei soci dipendenti;
 - modalità e limiti per la determinazione dei contributi a carico dei soci pensionati;
 - modalità di erogazione delle prestazioni che potranno essere diversificate in relazione alla differenziazione delle quote contributive dei soci e delle Società del Gruppo FNM.Le eventuali modifiche apportate dal Consiglio di Amministrazione devono essere tempestivamente portate a conoscenza dei soci;
 - d) cura la trasparenza della Cassa Integrativa FNM nella comunicazione ai soci;
 - e) cura la gestione della Cassa Integrativa FNM;
 - f) delibera su impiego ed amministrazione dei fondi in rapporto alle disponibilità e con riguardo all'equilibrio economico e finanziario della Cassa Integrativa FNM;
 - g) delibera sugli acquisti e sulle alienazioni di beni sia mobiliari che immobiliari;
 - h) delibera sulla misura e sulla forma delle prestazioni (Piano sanitario) anche avvalendosi della professionalità di consulenti medici o con specifiche competenze nel settore;
 - i) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
 - j) nomina il Direttore.
 - p) elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario; il Presidente ed il Vicepresidente non possono appartenere alla stessa componente del Consiglio di Amministrazione. Il Segretario viene eletto nell'ambito dei membri di rappresentanza dei lavoratori;
 - q) convoca l'Assemblea;
 - r) delibera le modifiche dello Statuto, nel caso di cui all'art. 31.2;
 - s) cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
 - t) delibera la stipulazione di convenzioni con i soggetti gestori prescelti;
 - u) delibera sulla interpretazione ed applicazione delle norme statutarie;
 - v) predispone il budget della gestione amministrativa;
 - w) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio annuale, nonché la relazione sulla gestione attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e alla attività svolta dalla Cassa Integrativa FNM;

Cassa Integrativa FNM

Sede Legale:
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
Codice Fiscale n. 80091150156

Segreteria: telefono 02 85114700
www.cassaintegrativafnm.it
e-mail: cassaintegrativafnm@cassaintegrativafnm.it
PEC: cassaintegrativafnm@legalmail.it

- x) predisporre ed approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo;
 - y) stabilisce le modalità di iscrizione alla Cassa Integrativa FNM;
 - z) stabilisce le modalità di versamento dei contributi;
 - aa) determina la somma aggiuntiva da applicarsi sui contributi versati in ritardo;
 - bb) indice le elezioni dei componenti l'Assemblea dei Delegati;
 - cc) sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali della Cassa Integrativa e alle modifiche dello Statuto nonché alla procedura di liquidazione;
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri a uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.
4. Per quanto riguarda le modifiche dello Statuto, vengono sottoposte alla delibera assembleare le proposte che ottengano il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 17

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente mediante avviso scritto, da inviarsi a mezzo lettera o mezzi telematici ed informatici, - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - da comunicare, a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione, almeno otto giorni di calendario prima della data fissata per la riunione.
- La convocazione della riunione di insediamento è effettuata dal Consigliere anziano.
- In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o con mezzi telematici ed informatici, contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno tre giorni liberi prima della data della riunione.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogniqualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo o ne facciano richiesta almeno la metà dei componenti il Consiglio stesso.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:
- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
4. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica componenti il Consiglio stesso.
5. Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno, con propria delibera, una o più commissioni, cui assegnare specifici compiti istruttori, di proposta o monitoraggio di determinate attività della Cassa Integrativa FNM.

Cassa Integrativa FNM

Sede Legale:
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
Codice Fiscale n. 80091150156

Segreteria: telefono 02 85114700
www.cassaintegrativafnm.it
e-mail: cassaintegrativafnm@cassaintegrativafnm.it
PEC: cassaintegrativafnm@legalmail.it

6. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale che, previa approvazione, viene trascritto su apposito libro e firmato dal Segretario e dal Presidente.
7. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso la Cassa Integrativa FNM per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
8. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
9. Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

ARTICOLO 18 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente e il Vice Presidente della Cassa Integrativa FNM sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Cassa Integrativa FNM e sta per essa in giudizio. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica come gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione. Qualora, nel corso del triennio, il Presidente o Vice Presidente venga a mancare, il nuovo nominato rimane in carica fino alla scadenza del triennio. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o per espressa delega.
3. Il Presidente della Cassa Integrativa FNM:
 - a) sovrintende al funzionamento della Cassa Integrativa FNM;
 - b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - c) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - d) su esplicito mandato del Consiglio di Amministrazione stipula le convenzioni in nome e per conto della Cassa Integrativa FNM;
 - e) tiene i rapporti con gli organi esterni e di vigilanza;
 - f) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.

ARTICOLO 19 COLLEGIO DEI SINDACI - CRITERI DI COSTITUZIONE

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei soci sostenitori.
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità:

Cassa Integrativa FNM

Sede Legale:
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
Codice Fiscale n. 80091150156

Segreteria: telefono 02 85114700
www.cassaintegrativafnm.it
e-mail: cassaintegrativafnm@cassaintegrativafnm.it
PEC: cassaintegrativafnm@legalmail.it

2.1. In caso di accordo:

con voto palese per alzata di mano su lista unica, proposta dall'Assemblea, composta da un numero di candidati pari al numero di Sindaci eleggibili nel rispetto della composizione prevista dal presente Statuto.

2.2. In assenza di accordo:

- a) per l'elezione si procede disgiuntamente mediante liste presentate dai Delegati e sottoscritte da almeno 1/3 (un terzo) dei Delegati della relativa componente (lavoratori e Società aderenti);
- b) ciascuna lista contiene i nomi di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente; risultano eletti per ciascun ambito di rappresentanza (lavoratori e Società aderenti) i sindaci la cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti. Ciascun Delegato può sottoscrivere e votare una sola lista.

3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto la carica di Amministratore presso la Cassa Integrativa FNM.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di quattro mandati consecutivi.
7. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente individuandolo di volta in volta tra i rappresentanti della parte che già non esprima il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
10. In caso di temporaneo impedimento il Presidente è sostituito dal Sindaco da Lui designato o, in mancanza, dal Sindaco più anziano di carica ovvero, a parità di anzianità di carica, dal Sindaco più anziano di età.

ARTICOLO 20

COLLEGIO DEI SINDACI – ATTRIBUZIONI

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione della Cassa Integrativa FNM, vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cassa Integrativa FNM e sul suo concreto funzionamento.
2. La funzione di revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, ed in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.
3. Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto

Cassa Integrativa FNM

Sede Legale:
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
Codice Fiscale n. 80091150156

Segreteria: telefono 02 85114700
www.cassaintegrativafnm.it
e-mail: cassaintegrativafnm@cassaintegrativafnm.it
PEC: cassaintegrativafnm@legalmail.it

organizzativo e del sistema di governo della Cassa Integrativa FNM.

ARTICOLO 21

COLLEGIO DEI SINDACI - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

1. Il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogniqualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo o almeno due componenti lo richiedano.
2. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente mediante avviso, da inviarsi a mezzo lettera o mezzi telematici ed informatici - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza - da comunicare a ciascun componente il Collegio dei Sindaci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
La convocazione della riunione di insediamento è effettuata dal Sindaco anziano.
In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o con mezzi telematici ed informatici, da spedire almeno tre giorni prima della data della riunione.
Le riunioni del Collegio dei Sindaci si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:
 - a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) sia consentito al Presidente di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno alla Cassa Integrativa FNM, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile
9. La carica di componente del Collegio dei Sindaci è incompatibile con quella di Delegato, di membro del Consiglio di Amministrazione e con la posizione di dipendente distaccato della Cassa Integrativa FNM.

ARTICOLO 22 DIRETTORE

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Nei suoi confronti si applicano le

Cassa Integrativa FNM

Sede Legale:
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
Codice Fiscale n. 80091150156

Segreteria: telefono 02 85114700
www.cassaintegrativafnm.it
e-mail: cassaintegrativafnm@cassaintegrativafnm.it
PEC: cassaintegrativafnm@legalmail.it

disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.

2. Il Direttore è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente della Cassa Integrativa FNM, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

B) GESTIONE SANITARIA, AMMINISTRATIVA, CONTABILE E PATRIMONIALE

ARTICOLO 23 GESTIONE SANITARIA

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta la predisposizione del Piano sanitario, nonché l'attuazione ed il monitoraggio dello stesso.
2. Cassa Integrativa FNM si avvale delle migliori professionalità interne o esterne per la corretta pianificazione sanitaria, tenendo presenti le principali aree di attività del fondo e in particolare:
 - La programmazione e pianificazione strategica in ambito sanitario;
 - La valutazione medica delle prestazioni, dati ed esiti o risultati di salute;
 - La valutazione tecnica e attuariale della sostenibilità del piano sanitario sia per quanto attiene alla gestione internalizzata che ai rapporti con gli erogatori assicurativi;
 - La valutazione legale, contabile e organizzativa dei processi e della gestione dati per renderla funzionale alla pianificazione e al dialogo con il Ministero della salute e gli altri soggetti coinvolti nel controllo.
3. Ferma restando la responsabilità della Cassa Integrativa FNM, lo stesso può avvalersi in tutto o in parte di uno o più gestori assicurativo-sanitari per l'attuazione del Piano sanitario/nomenclatore; tali soggetti sono scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità, nel rispetto di procedure tali da garantire la trasparenza del procedimento di selezione.
4. Relativamente alle prestazioni assicurative/rimborsuali, Cassa Integrativa FNM può stipulare una o più convenzioni con imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni e con gli altri soggetti abilitati alla disciplina vigente tempo per tempo.

ARTICOLO 24 GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Cassa Integrativa FNM cura la gestione amministrativa; in particolare compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soci, le eventuali compagnie e le strutture sanitarie;

Cassa Integrativa FNM

Sede Legale:
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
Codice Fiscale n. 80091150156

Segreteria: telefono 02 85114700
www.cassaintegrativafnm.it
e-mail: cassaintegrativafnm@cassaintegrativafnm.it
PEC: cassaintegrativafnm@legalmail.it

- b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali dei soci;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità, nel rispetto di procedure tali da garantire la trasparenza del procedimento di selezione.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, Cassa Integrativa FNM adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

ARTICOLO 25 GESTIONE CONTABILE

1. Il Consiglio di Amministrazione cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti.
2. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, sottoponendo quest'ultimo all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione generale, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da quella del revisore o della società incaricata del controllo contabile.
4. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisore legale sono depositati in copia presso la sede legale della Cassa Integrativa FNM durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.
5. Il bilancio approvato e le relative relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web di Cassa Integrativa FNM.
6. L'avanzo o il disavanzo di ogni esercizio dovrà essere passato al "Fondo Provvidenze".
7. Le delibere riferite ad eventuali ripianamenti del Fondo Provvidenze dovranno essere assunte dall'Assemblea Ordinaria.
8. In caso di insufficienza del Fondo Provvidenze rispetto all'eventuale disavanzo da coprire, il Consiglio di Amministrazione deve senza indugio sottoporre la situazione all'Assemblea Straordinaria dei Soci ed alle parti sottoscrittrici degli accordi sindacali.

ARTICOLO 26 GESTIONE PATRIMONIALE

Cassa Integrativa FNM

Sede Legale:
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
Codice Fiscale n. 80091150156

Segreteria: telefono 02 85114700
www.cassaintegrativafnm.it
e-mail: cassaintegrativafnm@cassaintegrativafnm.it
PEC: cassaintegrativafnm@legalmail.it

1. Il patrimonio sociale è così formato:
 - a. Dai beni mobili e immobili e dai valori che comunque vengano in possesso della Cassa Integrativa FNM;
 - b. Dai contributi sociali;
 - c. Dalle somme accantonate per qualsiasi scopo finché non siano erogate.Il patrimonio sociale è indivisibile tra i soci per tutta la durata della Cassa Integrativa FNM; nessun socio potrà pretendere quote o rimborsi. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, fondi o riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il Bilancio annuale, redatto nell'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti vigenti per le società di mutuo soccorso, indicherà le consistenze patrimoniali.
2. Le risorse finanziarie della Cassa Integrativa FNM possono essere affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto di procedure tali da garantire la trasparenza del procedimento, la coerenza tra gli obiettivi e le modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori.
4. Per la custodia delle risorse, Cassa Integrativa FNM si avvale di uno o più istituti bancari selezionati avendo riguardo alla solidità patrimoniale.

ARTICOLO 27 CONFLITTI DI INTERESSE

1. La gestione della Cassa Integrativa FNM è effettuata nell'interesse dei soci. Cassa Integrativa FNM adotta ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse, in modo da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei soci.

PARTE IV TRASPARENZA E RAPPORTI CON I SOCI

ARTICOLO 28 MODALITÀ DI ADESIONE

1. L'adesione a Cassa Integrativa FNM per il primo livello di copertura è automatica e gratuita, se stabilito da previsione contrattuale debitamente sottoscritta, per tutti i dipendenti delle Società del Gruppo FNM di cui all'art.1.
2. L'adesione a Cassa Integrativa FNM per il secondo livello di copertura avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di iscrizione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente. La domanda di adesione presuppone e comporta la conoscenza e la piena ed incondizionata accettazione, da parte dell'interessato, delle norme del presente Statuto e del Regolamento della Cassa Integrativa FNM, nonché delle norme collettive e delle loro successive variazioni.
3. All'atto dell'adesione, Cassa Integrativa FNM verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

Cassa Integrativa FNM

Sede Legale:
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
Codice Fiscale n. 80091150156

Segreteria: telefono 02 85114700
www.cassaintegrativafnm.it
e-mail: cassaintegrativafnm@cassaintegrativafnm.it
PEC: cassaintegrativafnm@legalmail.it

4. Il socio è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite.
5. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti della Cassa Integrativa FNM; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
6. La validità di adesione decorre il primo giorno del mese successivo alla consegna del modulo di iscrizione alla Cassa Integrativa FNM e non è consentita la retroattività.

ARTICOLO 29 TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEI SOCI

1. Cassa Integrativa FNM mette a disposizione dei soci:
 - lo Statuto;
 - il Regolamento e il Regolamento elettorale;
 - il Piano Sanitario;
 - il Bilancio;
 - la modulistica e tutte le altre informazioni utili al socio per l'esercizio dei propri diritti.Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale della Cassa Integrativa FNM.

ARTICOLO 30 COMUNICAZIONI E RECLAMI

1. Cassa Integrativa FNM definisce le modalità attraverso le quali i soci possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza dei soci sul proprio sito internet.
2. Cassa Integrativa FNM si impegna a trattare reclami nel rispetto dei principi di diligenza e professionalità.

PARTE V NORME FINALI

ARTICOLO 31 MODIFICA DELLO STATUTO

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria della Cassa Integrativa FNM come previsto all'art. 13.7.
2. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non sia possibile convocare in via urgente l'Assemblea per l'adozione di modifiche statutarie ovvero qualora l'Assemblea regolarmente convocata sia andata deserta, ha l'obbligo di apportare allo statuto le modifiche che si rendano necessarie per evitare un danno alla Cassa Integrativa FNM esclusivamente a seguito di eventuali variazioni del quadro normativo di riferimento, di indicazioni o prescrizioni dei ministeri o altri enti di controllo competenti allo scopo di adeguare in maniera tempestiva le norme statutarie alla legislazione vigente pro-tempore.

ARTICOLO 32 SCIoglIMENTO

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, la Cassa Integrativa FNM si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento della Cassa Integrativa FNM.
2. In caso di scioglimento della Cassa Integrativa FNM si procederà alla liquidazione del patrimonio. L'Assemblea stabilirà le forme e le modalità di destinazione del patrimonio stesso, che sarà interamente devoluto ad altre società di mutuo soccorso, le quali perseguono finalità analoghe, o a uno degli altri soggetti previsti dall'art. 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modifiche.

ARTICOLO 33 RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.
2. Lo Statuto e il Regolamento saranno tempestivamente adeguati alle eventuali disposizioni di legge che disciplinano l'assistenza sanitaria integrativa ovvero ai formali accordi tra le fonti istitutive.
3. Esperita la preventiva procedura di mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche e integrazioni, per qualsiasi controversia è competente il foro di Milano, salvo che la legge disponga inderogabilmente in modo diverso.

ARTICOLO 34 DECORRENZA

1. La contribuzione, come meglio delineata dall'art. 8 del presente Statuto, inizierà a decorrere dalla mensilità di gennaio 2025.
2. Le prestazioni, come da previsioni contenute all'interno del presente Statuto all'art. 6, avranno effetto a far data dal 1° gennaio 2025. Si specifica che per la gestione delle prestazioni non sanitarie sarà costituito un nuovo ente bilaterale e che, fintanto che lo stesso non sarà ancora operativo, le prestazioni non sanitarie saranno comunque erogate dalla presente Cassa.